



ISTITUTO COMPRENSIVO "S.GIOVANNI BOSCO"
Via Trento 36 - 81050 PORTICO DI CASERTA (CE)
Distretto Scolastico 16 S. Maria C.V. - Ambito Territoriale CE10
COD. MECCANOGRAFICO CEIC82900P - **COD. FISCALE** 80106720610 - **COD. UNIVOCO** UF6WZ4
CONTATTI: SEGRETERIA - D.S. – D.S.G.A. Tel. 0823 378590/378641
EMAIL: ceic82900p@istruzione.it - **PEC:** ceic82900p@pec.istruzione.it
SITO WEB: www.icboscoporticodicaserta.edu.it

**REGOLAMENTO APPLICATIVO DEL PROTOCOLLO D'INTESA
SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI IN CASO DI SCIOPERO**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n.83;
VISTO l'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero siglato in data 2 dicembre 2020 tra le rappresentanze sindacali e l'ARAN, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021 (in seguito "Accordo");
VISTO il protocollo di intesa tra il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative siglato in data 15 febbraio 2021 (in seguito "Protocollo");

EMANA

il seguente REGOLAMENTO di applicazione del Protocollo di Intesa sottoscritto in data 15 febbraio 2021 tra il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dell'Accordo.

Art. 1

Contingenti di personale necessario ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui all'art. 2 dell'Accordo

Le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero e i relativi contingenti di personale sono:

- a. Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità (art. 2 co. 2 lettera a1) dell'Accordo):
 - Assistenti amministrativi: n. 1;
 - Collaboratori scolastici: n. 1 per plesso, per l'uso dei locali interessati (ivi compresa la Segreteria), per l'apertura e chiusura dei plessi interessati, per la vigilanza sull'ingresso principale.
 - Docenti: tutti i docenti coinvolti nelle operazioni di scrutini ed esami, se necessario al fine di rispettare le prescrizioni di cui all'art. 10 co. 6 lettere d) ed e) dell'Accordo riportate al punto 3 del presente Protocollo.
- b. Vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio (art. 2 co. 2 lettera a2) dell'Accordo):
 - Collaboratori scolastici: n. 1

- c. Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione della scuola, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti (art. 2 co. 2 lettera d1) dell'Accordo):
- Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
 - Assistenti amministrativi: n. 1;
 - Collaboratori scolastici: n. 1.

Art. 2

Criteri di individuazione dei soggetti atti a garantire le prestazioni indispensabili

L'individuazione dei lavoratori interessati a garantire le prestazioni indispensabili avverrà prioritariamente su dichiarazione di disponibilità volontaria e successivamente secondo l'ordine di cui alla graduatoria di istituto in senso crescente (ovvero dall'ultimo al primo) e progressivo.

Art. 3

Operazioni di scrutini e esami finali (Art. 10 co. 6 lettere d) ed e) dell'Accordo)

In considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nell'Istituzione scolastica coincidenti con le operazioni di scrutinio sono così disciplinate:

- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.

Portico di Caserta lì 18.02.2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Salvatore FALCO

*Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24
del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82/03*